

Legge Regionale 19/2008 (sismica): normativa ed adempimenti in relazione ai titoli edilizi per interventi soggetti ad AUTORIZZAZIONE SISMICA.

Di seguito si illustra brevemente la disciplina in materia sismica introdotta dalla Legge Regionale 19/2008, riassumendo i principali adempimenti e le procedure da applicarsi nei Comuni classificati a media sismicità (Saludecio rientra in questa classificazione); per approfondimenti si rinvia al sito del Servizio Geologico, Sismico e dei suoli della Regione Emilia Romagna (link http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/geologia/canali/sismica/il_quadro_regionale/LR_19_2008.htm).

Le disposizioni di cui al titolo I V della Legge Regionale 30 Ottobre 2008 n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" trovano piena applicazione per gli interventi indicati all'articolo 9 comma 1 della medesima legge regionale, ovvero per **tutti i lavori di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati**, essendo il territorio del Comune di Saludecio classificato a media sismicità. Pertanto tutti gli interventi edilizi per i quali il titolo abilitativo sia richiesto dopo il 31.05.2010 **non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica** (articoli 11 e 12 Legge Regionale n° 19/08).

Sono esclusi i soli interventi dichiarati dal progettista abilitato privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità. Tale dichiarazione è contenuta nell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio, ai sensi degli articoli 10 e 13 della legge regionale n. 31 del 2002. All'asseverazione devono essere allegati gli elaborati tecnici, analitici o grafici, atti a dimostrare che l'intervento è privo di rilevanza ai fini sismici.

Procedura

La richiesta di autorizzazione sismica è presentata allo Sportello Edilizia ed Urbanistica del Comune di Saludecio - Piazza Beato Amato Ronconi n. 1; all'istanza deve essere allegato il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del DPR 380/ 2001. Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico.

Lo Sportello Unico per l'Edilizia trasmette la richiesta alla struttura tecnica competente, ovvero al Servizio Tecnico di Bacino Romagna, con sede in Rimini, Via Rosaspina n. 7, la quale provvede all'istruttoria e, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, alla determinazione del provvedimento finale.

La presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica deve essere accompagnata dall'attestazione di avvenuto pagamento dei seguenti importi:

- rimborso forfettario delle spese istruttorie di competenza della Regione Emilia Romagna da effettuarsi sul conto corrente postale n. 367409 intestato a Regione Emilia-Romagna Presidente Giunta regionale (deve riportare la causale "L.R. n. 19 del 2008 - Rimborso forfettario per istruttoria della progettazione strutturale"), con i seguenti importi in funzione del tipo di intervento:
 - nuova costruzione o ristrutturazione completa dell'edificio: € 480,00;

- Altri interventi di adeguamento o miglioramento € 360,00;
 - Varianti sostanziali a progetti autorizzati € 180,00.
-
- diritti di segreteria di competenza dell'Amministrazione Comunale per un importo di € 70,00, versamento da effettuarsi sul Conto Corrente Postale n. 13830476, intestato a Comune di Saludecio– Servizio Tesoreria – specificando nella causale “Diritti di segreteria – Edilizia Privata” oltre al nome del richiedente;

Titoli in sanatoria

Ai sensi dell'articolo 22 L.R. 19/2008 la richiesta o la presentazione del titolo in sanatoria è subordinata all'asseverazione del professionista abilitato che **le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica** sulle stesse oppure all'asseverazione del professionista che le medesime opere **rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione**. Fuori dai casi suddetti, il titolo in sanatoria è subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della sanatoria. A tal fine l'interessato presenta istanza di autorizzazione o deposita il progetto ai sensi della citata legge.